

## **STATUTO - Allegato "A"**

**Art. 1 - RAGIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE:** Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt. 36 ss del Codice Civile e alla Legge 383/2000 è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Sportiva dilettantistica, denominata “ **OUTOPIA** ”

**Art. 2 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE:** L'Associazione ha sede in Roma in Via Federico Borromeo, 33 lotto 11. Il Comitato Direttivo può deliberare il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

**Art. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE:** La durata dell'Associazione è indeterminata.

**Art. 4 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE:** L'Associazione, senza scopo di lucro, svolge attività nei settori cultura, ambiente, sport, turismo, sociale, ludici e di gioco di ruolo dal vivo. I compiti dell'Associazione sono: A) Favorire lo sviluppo di attività culturali nei settori: arte, cinema, musica, teatro, sport, ambiente e turismo, oltre le attività ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche; B) Organizzare iniziative e servizi volti a contribuire ad un migliore sviluppo culturale e civile dei soci e di tutti gli individui in generale; C) Organizzare e promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, seminari, concerti e ricerche di ogni tipo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e popolare italiano; D) Promuovere attività culturali e artistiche dei soci e degli artisti operanti in Italia attraverso manifestazioni di pubblico richiamo ed eventi espositivi; E) Organizzare e promuovere rievocazioni storiche, manifestazioni medioevali e fantasy, rappresentazioni e coreografie cinematografiche, realizzazioni artigianali di oggetti, articoli da vestiario e quant'altro inerente per l'organizzazione e la promozione delle suddette attività; F) Stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con tutti gli enti e gli organismi che si occupano di tematiche artistiche, culturali e sociali; G) Favorire la conoscenza di culture e tradizioni extracomunitarie, attraverso manifestazioni, incontri e altri sistemi di diffusione; H) Realizzare iniziative a scopo sociale; Per il raggiungimento dei fini preposti, l'associazione si avvale anche di un regolamento interno.

**Art. 5 - SOCI:** I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Fondatori, Benemeriti, Ordinari e Sostenitori. Sono Fondatori i soci che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori hanno l'obbligo di essere presenti attivamente almeno nei 36 mesi successivi alla fondazione e di impegnarsi per promuovere le iniziative e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'esclusione di un socio fondatore è possibile a seguito di indegnità o di reticenza lavorativa, previa assemblea dei soci fondatori con decisione a maggioranza assoluta. Sono Benemeriti i soci che, per motivi di prestigio personale e per l'attività od il sostegno da loro prestato nell'Associazione vengono, con delibera inappellabile, designati a tale qualità dal Comitato Direttivo. Sono soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che con il loro contributo concorrono all'aumento del patrimonio associativo. Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età. Al di sotto del 14° anno di età occorrerà il consenso espresso e scritto del tutore legale. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile.

**Art. 6 - AMMISSIONE DEL SOCIO:** Può essere ammesso a Socio Ordinario chiunque accetti lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti interni e la cui domanda di adesione non sia rigettata dal Comitato Direttivo entro 30 giorni; nel caso la domanda sia respinta la decisione sarà inappellabile. La qualifica di socio si perfeziona con il versamento della quota prevista per il tesseramento annuo. L'adesione all'Associazione è annuale e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

**Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI:** I soci, purché in regola col pagamento delle quote associative, hanno diritto a fruire delle strutture dell'Associazione e partecipare alle iniziative indette dalla stessa, secondo le modalit  stabilite dal Comitato Direttivo. Tutti i soci maggiorenni, ad eccezione di quelli benemeriti, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto nell'Assemblea, nonch  di essere eletti membri del Comitato Direttivo. Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Comitato Direttivo dell'Associazione.

**Art. 8 - DOVERI DEI SOCI:** I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale, al pagamento delle quote sociali nei termini fissati, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

**Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, dimissioni, per morosit  ed indegnit . I soci sono esclusi da iniziative, espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; oppure si rendano morosi al pagamento della tessera annuale e della quota sociale senza giustificato motivo; oppure in qualunque modo arrechino danno morali o materiali all'Associazione. L'espulsione e le radiazioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosit  potranno tramite domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci mentre i soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

**Art. 10 – PATRIMONIO:** Il patrimonio sociale   indivisibile ed   costituito da: a) quote e contributi degli associati; b) eredit , donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivit  economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalit  sociali dell'associazionismo di promozione sociale.; j) patrimonio mobiliare e immobiliare di propriet  dell'Associazione; k) contributi erogazioni e lasciti diversi; l) dalle risorse ricavate dalla produzione di servizi e da ogni altra entrata accettata dal Comitato Direttivo; m) fondo di riserva; Le somme versate dai soci a qualunque titolo non sono rimborsabili, fatte salve eventuali anticipazioni che s'intendono infruttifere di interessi. Pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non potr  farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione dai soci. Le quote sociali sono intrasmissibili.

**Art. 11 – BILANCIO:** Il Bilancio o rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato per l'approvazione all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie   soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. L'eventuale residuo attivo del bilancio sar  devoluto come segue: a) il 10% al fondo di riserva; b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, assistenziale, sportivo e per i nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

**Art. 12 - AVANZI DI GESTIONE:** All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 13 - ORGANI SOCIALI:** Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale di tutti i Soci, il Presidente, il Vice-Presidente, il Comitato Direttivo, il Tesoriere.

**Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI:** L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, è l'organo sovrano dell'associazione stessa e le deliberazioni da essa adottate, purché in conformità al presente statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti. Ha lo scopo di discutere con i Soci dei progetti dell'associazione, degli obiettivi da conseguire, dei miglioramenti che si possono adottare per raggiungere il fine preposto. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, con almeno 8 giorni dalla data prevista per la riunione. L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione. Le delibere e gli atti assembleari, nonché i resoconti sono resi pubblici ai soci che ne faranno richiesta formale per iscritto e mediante affissione in sede legale. L'assemblea è convocata dal Presidente, dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri o su richiesta, motivata e con la specifica dell'O.d.G., da parte di almeno un terzo dei soci ordinari maggiorenni iscritti e in regola con le quote sociali. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario che redige il verbale. L'Assemblea è convocata a mezzo avviso scritto affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. E' compito dell'Assemblea: 1) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 2) eleggere il Comitato Direttivo; 3) procedere alla nomina delle cariche sociali; 4) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; 5) approvare gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 4 del presente statuto; 6) determinare l'eventuale compenso dei componenti del Comitato Direttivo; 7) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

**Art. 15 - MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:** In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti più della metà dei soci maggiorenni in regola con le quote sociali. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, purché siano in regola con le quote sociali, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Ogni socio rappresenta un voto, ognuno di essi è eleggibile per incarichi direttivi dell'associazione e possono farsi rappresentare da altri membri qualora abbiano redatto delega scritta e firmata. Ogni membro non può cumulare più di una delega. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto a norma del comma 2, art. 2532 del Codice Civile. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art. 16 - COMITATO DIRETTIVO:** Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre soci fondatori fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Per poter essere eletto nel Comitato Direttivo, ad eccezione dei soci fondatori, occorre essere stato socio Ordinario per cinque anni consecutivi senza essere in difetto nei pagamenti della quota sociale annuale, aver mostrato

partecipazione attiva e contribuendo con una sottoscrizione di euro 10000,00 (diecimila virgola zero zero) all'Associazione. Il Comitato direttivo previamente formato può deliberare all'unanimità sulla proposta, all'assemblea dei Soci, di ammissione di un socio a Consigliere per meriti speciali (impegno e presenza costante nell'organizzazione degli eventi associativi, capacità di gestione degli eventi, ecc.) in eccezione ai vincoli previsti. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa la responsabilità dagli eventuali altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Comitato Direttivo, convocato dal Presidente a mezzo avviso scritto o per via telematica, si riunisce ordinariamente ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il Comitato è validamente costituito in presenza della metà più uno dei suoi membri. Non è ammessa la delega di voto. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare: 1) cura la gestione amministrativa; 2) redige i bilanci preventivi e consuntivi; 3) predispone i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea; 4) formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 5) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci ordinari e benemeriti; 6) determina le quote di iscrizione e le quote per ogni categoria di soci; 7) assume impiegati o collaboratori, fissandone retribuzioni o compensi; 8) favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo previo consenso del Comitato stesso.

**Art. 17 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE:** Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo al suo interno. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente gli stessi poteri sono attribuiti ai Vice-Presidente. Al Presidente spetta garantire l'attuazione delle linee programmatiche dell'Associazione, convoca le riunioni e le assemblee e controlla la validità delle stesse.

**Art. 18 - IL TESORIERE:** Ha il compito di tenere i Libri Contabili dell'Associazione, di registrare i membri, di ritirare le quote annuali e le eventuali donazioni interne, di intrattenere i rapporti con soggetti esterni per la raccolta di fondi o per eventuali donazioni. Ha la possibilità di avvalersi di collaboratori (numero massimo 2) per la gestione finanziaria. Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo. Il Tesoriere risponde penalmente o civilmente per qualsiasi atto contro la vigente legislazione dello Stato italiano.

**Art. 19 - TENUTA DEI LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE:** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento alla legge 383/2000 in relazione alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g) dell'art. 10 del presente statuto, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Qualunque associato che ne faccia motivata istanza può prendere visione dei libri dell'Associazione; le copie richieste sono predisposte dall'Associazione a spese del richiedente.

**Art. 20 - SCIoglimento:** Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione perseguente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

**Art. 21 – LOGO ASSOCIAZIONE DIRITTI INTELLETTUALI E OPERE D'INGEGNO:** L'Associazione si avvale delle opere intellettuali e di ingegno dei propri soci. Tali opere, produzioni, invenzioni e simili sono a disposizione dell'associazione previo consenso dell'autore. Il logo dell'Associazione è deciso dal Comitato Direttivo ed è descritto nel regolamento interno. Tutti i diritti sono riservati e tutelati dalla L. 633/1941 e successive modifiche.

